

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139
Oic 29

Paola Carrara

Cambiamenti di principi contabili

Bozza del nuovo Oic 29

Passaggio alle nuove regole ex D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, che recepisce la Direttiva 2013/34/Ue, ha introdotto una serie di novità relativamente al bilancio d'esercizio e consolidato

redatti secondo le norme nazionali (Codice civile e Principi contabili nazionali), con entrata in vigore dal 1° gennaio 2016. Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto cambiamenti di carattere generale (legati per esempio alla modifica dei principi generali di redazione del bilancio, modifiche agli schemi, nonché semplificazioni per le piccole imprese) e novità relative all'iscrizione e alla valutazione di specifiche voci di bilancio (principalmente crediti, debiti, strumenti finanziari derivati, immobilizzazioni immateriali). Queste ultime sono pertanto destinate a generare **modifiche** sugli effetti patrimoniali ed economici derivanti dalla contabilizzazione e valutazione di determinate operazioni. Si pone pertanto la questione di come trattare il **passaggio alle nuove regole**, questione alla quale una risposta è stata fornita dalla bozza del nuovo principio contabile Oic 29 «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio», recentemente pubblicata dall'Oic ed in fase di consultazione fino al 31 maggio 2016.

La presente trattazione, dopo un breve riepilogo delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, tali da comportare effetti di natura economica e patrimoniale, si concentrerà, in particolare, sul trattamento dei cambiamenti di principi contabili conseguenti dalla loro applicazione.

Principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015

Prima di affrontare la tematica del trattamento degli effetti derivanti dai cambiamenti di principi contabili

La bozza del nuovo **Principio Contabile 29**, diffusa dall'Oic e attualmente in fase di **consultazione** fino al 31 maggio 2016, stabilisce la **rilevazione** tra gli **utili a nuovo** degli effetti derivanti dai **cambiamenti di principi contabili**. Conseguenti impatti sulla **rappresentazione contabile** delle modifiche derivanti dall'emanazione del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

conseguenti l'emanazione del D.Lgs. 139/2015, si ritiene opportuno un breve riepilogo delle novità che possono comportare la modifica dei saldi di apertura alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 (1° gennaio 2016).

Tali novità riguardano, in particolare, le seguenti voci:

- › **strumenti finanziari derivati.** Il D.Lgs. 139/2015 impone la loro iscrizione «sopra la riga» e successiva valutazione al *fair value*, distinguendo il trattamento contabile a seconda che si tratti di derivati di copertura o speculativi. Tali novità sono state recentemente descritte e approfondite dal documento Oic «Strumenti finanziari derivati» attualmente in bozza per la consultazione fino al 31 maggio 2016. Relativamente alle novità introdotte in merito alla contabilizzazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, non sono previste deroghe rispetto alla regola generale dell'applicazione retroattiva (ma solo semplificazioni per le operazioni di copertura in essere alla data di passaggio ai nuovi principi contabili);
- › **immobilizzazioni immateriali.** Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 relativamente agli schemi di bilancio non prevedono più una specifica voce dell'attivo di Stato Patrimoniale relativamente a spese di ricerca applicata e a spese di pubblicità. Si è attualmente in attesa di un documento Oic per l'applicazione di tali novità, che non rientrino tra quelle per le quali è prevista un'esenzione all'applicazione retroattiva. Questo significa, se

la cosa sarà confermata dall'atteso documento Oic, che si renderà necessario stornare il valore netto contabile delle spese di ricerca applicata e delle spese di pubblicità in essere tra le immobilizzazioni immateriali al 1° gennaio 2016;

- › **avviamento.** In base al D.Lgs. 139/2015, l'ammortamento di tale posta è da effettuarsi in base alla vita utile stimata; se la stessa è indefinita, esso è effettuato in 10 anni. Tale novità rientra tra quelle per le quali è prevista un'esenzione dall'applicazione retroattiva; pertanto, per gli avviamenti presenti nei bilanci 2015 è possibile non modificare il piano di ammortamento;
- › **crediti, debiti e titoli immobilizzati.** Le novità introdotte prevedono l'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la rappresentazione in bilancio. Questo comporta la suddivisione di costi e ricavi, direttamente riconducibili all'origine del credito, debito o titolo immobilizzato di riferimento, lungo la vita dello stesso, seguendo una logica di tipo finanziario che comporta, in concreto, la determinazione del tasso interno di rendimento (Tir) dell'operazione. Esso è quel tasso che rende il valore attuale dei flussi in entrata e in uscita contrattuali (derivanti dalla concessione del credito, dalla contrazione del debito o dall'investimento nel titolo) pari al valore dell'esborso (nel caso di crediti e titoli) o dell'introito (nel caso di debiti) alla data d'origine dell'operazione. Il tasso di interesse effettivo deve inoltre essere confrontato con il tasso di interesse di mercato e, in caso di significativa discordanza, l'impresa dovrà utilizzare il tasso di mercato per determinare il valore iniziale di iscrizione. Le novità inerenti tali poste di bilancio rientrano tra le novità per le quali il D.Lgs. 139/2015 ha previsto l'esenzione in sede di prima applicazione, ovvero per le quali è consentita l'applicazione prospettica. Questo comporta la possibilità di applicare il criterio del costo ammortizzato solo per crediti e debiti sorti dopo il 1° gennaio 2016 nonché solo per titoli acquistati dopo tale data, non ponendosi pertanto un problema di transizione contabile.

Contenuti della bozza dell'Oic 29 in tema di cambiamenti di principi contabili

Nella presente trattazione ci si occuperà unicamente della parte della bozza dell'Oic 29 riguardante i cambiamenti di principi contabili. Non saranno pertanto

affrontate le tematiche inerenti i cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori o rilevazione di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (ulteriori tematiche affrontate dalla bozza).

La bozza dell'Oic 29 stabilisce che un cambiamento di principio contabile può essere dovuto unicamente a due ragioni:

- › entrata in vigore di **nuove disposizioni legislative** o di **nuovi principi contabili** (cambiamenti obbligatori di principi contabili);
- › decisione dell'impresa finalizzata ad una **migliore rappresentazione in bilancio** dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari di principi contabili).

I cambiamenti conseguenti l'implementazione del D.Lgs. 139/2015 rientrano inequivocabilmente nella categoria dei **cambiamenti obbligatori** per i quali la bozza dell'Oic 29 stabilisce che la contabilizzazione deve seguire le regole eventualmente definite dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili emanati e, solo in assenza di tali disposizioni, occorre fare riferimento a quanto stabilito nel principio stesso.

Il D.Lgs. 139/2015 non stabilisce nulla con riferimento alla contabilizzazione dei cambiamenti derivanti dalla sua applicazione, se non le eccezioni sopra illustrate all'applicazione retroattiva, né nulla è stabilito dai nuovi principi Oic ad oggi prodotti in seguito alla sua emanazione; occorre pertanto fare riferimento alle disposizioni del principio Oic 29 (una volta che sarà divenuto definitivo) in tema di cambiamenti obbligatori di principi contabili.

La prima importante disposizione riguarda la **determinazione retroattiva** degli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi principi contabili, che rappresenta la regola generale per la contabilizzazione. Questo comporta che, alla data di implementazione del cambiamento di principio, si devono stimare gli **effetti** che ci sarebbero stati sul patrimonio netto qualora la società avesse sempre applicato il nuovo principio. Si tratta pertanto di ricostruire gli effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche a tutte le operazioni in essere alla data di implementazione, ovvero alla data di apertura dell'esercizio nel quale il nuovo principio è applicato. Tali effetti, una volta determinati, sono contabilizzati adeguando le voci patrimoniali impattate dagli stessi e contabilizzando, in contropartita, il saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio di applicazione dei nuovi principi.

Questo approccio andrà adottato per la contabilizzazione di tutte le novità derivanti dall'applicazione del Decreto, ad eccezione di quelle per le quali esso stabilisce l'esenzione dall'applicazione retroattiva (si veda quanto sopra riportato).

Per garantire la **comparabilità** tra il bilancio nel quale i nuovi principi sono per la prima volta applicati ed il bilancio dell'esercizio precedente, l'applicazione retroattiva comporta la **rideterminazione** degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio riportato per comparazione come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Di conseguenza, occorre rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i saldi riportati per comparazione come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

È importante rilevare che il passaggio sopra descritto vale unicamente ai fini della rappresentazione comparativa; pertanto, il bilancio dell'esercizio «N-1» (ipotizzando che l'esercizio N sia l'esercizio di prima applicazione del nuovo principio contabile) rimane il bilancio depositato (e redatto sulla base del precedente principio contabile).

È proprio la **modalità di contabilizzazione** degli effetti derivanti dai cambiamenti di principio contabile a rappresentare la vera novità della bozza dell'Oic 29: infatti, nella precedente versione, in caso di cambiamento di principio contabile i dati dell'esercizio riportato per comparazione non venivano modificati e gli effetti del cambiamento (determinati con logica retroattiva) alla data di implementazione erano contabilizzati nel conto economico dello stesso esercizio tra i proventi e oneri straordinari.

La novità introdotta avvicina i principi Oic ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs i quali, in base alle disposizioni del principio Ias 8, stabiliscono proprio una **contabilizzazione del cambiamento** di principio contabile basata sulla rettifica del patrimonio netto di apertura dell'esercizio riportato per comparazione.

Procedendo nella lettura della bozza dell'Oic 29 dedicata alla contabilizzazione dei cambiamenti di principi contabili, si ha un'apertura ad una **contabilizzazione retroattiva in versione semplificata**, consentita nelle situazioni in cui, dopo avere fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente o questo risulti eccessivamente oneroso. La contabilizzazione consentita si limita alla stima degli effetti del

nuovo principio sul saldo di attività e passività all'inizio dell'esercizio di implementazione, con conseguente rettifica del patrimonio netto d'apertura dello stesso esercizio. Si tratta di una concessione applicabile alle situazioni nelle quali la società non ritiene possibile o ritiene eccessivamente oneroso stimare gli effetti alla data di apertura del bilancio comparativo (1.1.N-1, per tornare all'esempio di cui sopra). In tali situazioni, le colonne di stato patrimoniale e di conto economico relative all'esercizio comparativo, non si discosteranno dal dato pubblicato nel fascicolo di bilancio dell'anno precedente. La nota integrativa dovrà indicare le **motivazioni** che giustificano questa contabilizzazione retroattiva in versione semplificata.

Inoltre, qualora dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non fosse possibile la determinazione degli effetti cumulati pregressi derivanti dall'applicazione del nuovo principio, o qualora questo fosse eccessivamente oneroso, ma fosse possibile determinare gli effetti del nuovo principio solo da una determinata data in poi, la bozza del nuovo principio Oic 29 consente di applicare il **nuovo principio** solo a partire da tale data. Tale concessione può condurre pertanto verso una **contabilizzazione prospettica** del nuovo principio (se la data a partire dalla quale è possibile stimarne gli effetti coincide con la data dell'apertura dell'esercizio di implementazione) oppure verso una **rappresentazione parzialmente retroattiva**. La nota integrativa dovrà illustrare le motivazioni che giustificano l'utilizzo di tale facilitazione.

Applicazione dei contenuti della bozza dell'Oic 29 ai cambiamenti di principi contabili derivanti dal Decreto

È ormai chiaro che, relativamente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 tali da comportare variazioni di saldi e non mere riclassificazioni, l'implementazione comporterà una *first time adoption* alla stregua di quanto operato dalle imprese che hanno contabilizzato la **transizione** dai principi contabili nazionali ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Come sopra evidenziato, infatti, l'Oic 29 ha stabilito, per i cambiamenti di principio contabile, regole analoghe a quanto previsto dal principio contabile internazionale Ias 8.

Con particolare riferimento agli effetti derivanti dal D.Lgs. 139/2015 ed alla loro contabilizzazione, alla luce di quanto definito dalla bozza dell'Oic 29 possiamo distinguere due situazioni:

› **modifiche** per le quali è concessa l'esenzione dal-

l'applicazione retroattiva. In tal caso, non si pone un problema di contabilizzazione degli effetti ai sensi della bozza dell'Oic 29 in quanto nessuna modifica sarà da apportare ai saldi di apertura. Semplicemente, le operazioni originate successivamente al 1° gennaio 2016 (in ipotesi di esercizio sociale coincidente con l'anno solare) saranno trattate in base alle nuove regole, mantenendo invece le regole contabili precedenti per le operazioni sorte prima del 1° gennaio 2016. Si pensi, a tale proposito, all'applicazione del criterio del costo ammortizzato in sede di iscrizione e successiva contabilizzazione dei crediti, per la quale il Decreto concede la possibilità di un'applicazione prospettica, in base alla quale tutti i crediti in essere al 31 dicembre 2015 possono mantenere il proprio criterio di iscrizione anche nell'apertura contabile del 1° gennaio 2016 e proseguire secondo i criteri stabiliti dal precedente Oic 15 fino all'incasso o allo stralcio contabile. Il criterio del costo ammortizzato si applicherà invece per i crediti sorti a partire dal 1° gennaio 2016;

- › **modifiche** per le quali non è prevista alcuna **esenzione** all'applicazione retroattiva. In tal caso, la bozza dell'Oic 29 risulta pienamente applicabile. Si pensi, ad esempio, alle novità introdotte in tema di **strumenti finanziari derivati** o in tema di **capitalizzabilità** di oneri di ricerca applicata e oneri pubblicitari. In tali fattispecie, l'impresa dovrà innanzitutto fare un ricognizione delle operazioni in essere alla data del 1° gennaio 2015 (apertura del primo esercizio riportato per comparazione nell'ipotesi di esercizio sociale coincidente con l'anno solare): ad

esempio, con riferimento al caso dei derivati, dovrà individuare gli strumenti in essere a tale data, distinguendo tra operazioni di copertura e operazioni speculative (naturalmente in base alle definizioni di copertura date dal D.Lgs. 139/2015 e riprese dalla bozza di documento Oic sugli strumenti finanziari derivati attualmente in fase di bozza per consultazione fino al 31 maggio 2016).

In base agli esiti di tale analisi, per le operazioni di copertura l'impresa dovrà contabilizzare, con data di riferimento 1° gennaio 2015 e con contropartita riserva per utili a nuovo, gli effetti derivanti dalla valutazione al *fair value* del derivato e della posta coperta (con relativa fiscalità differita).

Con riferimento alle movimentazioni 2015, esse andranno contabilizzate con contropartita le voci di conto economico interessate, con conseguente modifica dei saldi patrimoniali ed economici comparativi relativi all'esercizio 2015. Si tratta però, come sopra già spiegato, unicamente di modifiche operate ai fini espositivi, in quanto i dati di bilancio 2015 rimangono i dati approvati dall'assemblea e depositati.

Le modifiche apportate alla riserva per utili a nuovo al 1° gennaio 2015 si sommano alle modifiche dei saldi economici 2015 per determinare il saldo della riserva per utili a nuovo al 1° gennaio 2016.

Da tale data, l'operazione di copertura viene contabilizzata secondo le nuove regole andando a movimentare le voci di conto economico 2016, esercizio interamente interessato dall'entrata in vigore del Decreto.

Un esempio pratico può meglio chiarire le regole sopra descritte.

Esempio

Si ipotizzi la situazione di un'azienda che, al 31 dicembre 2015, abbia in essere due contratti derivati non di copertura. Il derivato A presentava al 31 dicembre 2015 un *fair value* positivo pari a € 100.000, il derivato B presentava invece un *fair value* negativo pari a € 150.000. Entrambi i derivati risultavano in essere già alla data del 31 dicembre 2014, in corrispondenza della quale non erano di copertura e presentavano i seguenti valori di *fair value*: derivato A positivo per € 80.000; derivato B negativo per € 120.000.

Obiettivo è la contabilizzazione degli effetti della transizione alle disposizioni del Decreto alla data del 1° gennaio 2016 relativamente ai due derivati. Per semplicità, non viene presa in considerazione la fiscalità differita.

In base alle regole contabili in essere fino al 31 dicembre 2015, a fronte della presenza di un derivato speculativo avente *fair value* negativo (nel nostro esempio, il derivato B), l'impresa ha iscritto un fondo per rischi ed oneri pari a tale valore; al contrario, nel rispetto del principio di prudenza, nessuna appostazione contabile è stata fatta a fronte del *fair value* positivo dell'altro derivato speculativo (derivato A).

Per contabilizzare gli effetti del cambiamento di principio contabile, come sopra illustrato, l'impresa dovrà posizionarsi

alla data del 1° gennaio 2015 (apertura dell'esercizio rappresentato per comparazione nel bilancio 2016) e rilevare gli effetti conseguenti con contropartita la Riserva per Utili a Nuovo.

1° gennaio 2015

L'impresa dovrà rappresentare il *fair value* positivo del derivato A tra gli «Strumenti finanziari derivati attivi» dell'Attivo circolante (classificazione prevista dal documento Oic in bozza «Strumenti finanziari derivati» per i derivati non di copertura avente valore positivo) mediante la seguente scrittura contabile:

SCRITTURA CONTABILE

Strumenti finanziari derivati attivi	a	Riserva per Utili a Nuovo	80.000	80.000
--------------------------------------	---	---------------------------	--------	--------

Per quanto riguarda il derivato B, avente *fair value* negativo pari a € 120.000, la situazione contabile di partenza già vede rappresentato tale valore tra i fondi per rischi ed oneri; pertanto nessuna scrittura contabile deve essere simulata all'1 gennaio 2015. Nello schema di stato patrimoniale, a fronte di tale appostazione si evidenzierà un'apposita sotto voce dei fondi per rischi ed oneri (voce B3) Strumenti finanziari derivati passivi).

In conclusione, il patrimonio netto di apertura al 1° gennaio 2015 ha subito un incremento pari a € 80.000, interamente appostati nella riserva per utili a nuovo.

Esercizio 2015

Occorre poi ricostruire i movimenti che, nel corso del 2015, hanno interessato i derivati in questione, per individuare eventuali scritture di rettifica da simulare nel conto economico riportato per comparazione. Nel nostro esempio, abbiamo un incremento del *fair value* positivo del derivato A per € 20.000 (che passa da € 80.000 a € 100.000) ed un peggioramento del *fair value* negativo del derivato B, (che passa da € 120.000 a € 150.000).

Relativamente alla variazione di *fair value* del derivato A, la società effettuerà la seguente scrittura contabile:

SCRITTURA CONTABILE

Strumenti finanziari derivati attivi	a	Rivalutazione di strumenti finanziari derivati	20.000	20.000
--------------------------------------	---	--	--------	--------

La variazione di *fair value* del derivato B è già inclusa nella contabilità 2015 della società (che già comprenderà un accantonamento di € 30.000 al fondo per rischi ed oneri) in base al principio di prudenza; pertanto nessuna scrittura simulata si rende necessaria.

Si giunge così alla data del 31 dicembre 2015, con un effetto sul patrimonio netto finale (corrispondente al patrimonio netto di apertura dell'esercizio 2016) complessivamente pari a € 100.000 (effetto positivo), che sarà rappresentato nella riserva per utili a nuovo al 1° gennaio 2016.

A partire da tale data, le scritture contabili saranno direttamente appostate secondo le nuove regole stabilite dal D.Lgs. 139/2015.

Conclusioni

I contenuti della bozza per consultazione del Principio Contabile Oic 29 hanno seguito la logica contenuta nel D.Lgs. 139/2015, ispirata ad un **progressivo avvicinamento** ai principi contabili internazionali Ias/Ifirs. Tale logica, inizialmente intuibile dai criteri di valutazione stabiliti dal D.Lgs. 139/2015 relativamente a crediti, debiti, titoli, strumenti finanziari derivati, è ora rappresentata anche nelle modalità ap-

plicative, stabilite dalla bozza del Documento Oic 29, relativamente al trattamento contabile della transizione. In sostanza, è venuto meno l'aspetto che, con riferimento ai cambiamenti di principi contabili, differenziava le regole nazionali dalle disposizioni degli Ias/Ifirs: l'immodificabilità dei dati comparativi, che devono invece ora essere adattati, con opportuna informativa, proprio per recepire retroattivamente le disposizioni del D.Lgs. 139/2015. ●